

## Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale 1998

ODG/PRG: 76

PG: 32437/98

Data Seduta: 30/03/98

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

### IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il D.Lgs. 30/4/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione - approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 - hanno modificato in maniera rilevante la normativa in materia di occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale;

- che è in aumento la domanda di interventi da effettuare nel sottosuolo da parte di Enti/Aziende titolari di reti di distribuzione dei servizi alla città, nonché di occupazione delle sedi stradali da parte di privati per diverse motivazioni;

- che si rende quindi necessario rivedere l'attuale Regolamento - approvato dal Consiglio Comunale in data 10/4/56 O.d.G. 319 - aggiornando la disciplina degli adempimenti e obblighi connessi alla occupazione di suolo pubblico, alla manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori, all'eventuale risarcimento danni qualora ne derivino dall'esecuzione degli interventi di qualunque natura;

Considerato:

- che il testo regolamentare da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale è stato predisposto da un gruppo tecnico del quale hanno fatto parte figure professionali appartenenti a vari Settori dell'Amministrazione Comunale per la parte tecnica e dall'Ufficio Innovazione Amministrativa, Regolamenti e Città Metropolitana per la parte normativa;

- che alcuni aspetti particolarmente innovativi del nuovo testo riguardano tra l'altro:

a) la conferenza dei servizi, con la partecipazione delle aziende concessionarie dei pubblici servizi interessate al rilascio delle concessioni, al fine di programmare l'attività e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale;

b) convenzioni ed accordi da stipulare con i concessionari, previa approvazione delle clausole essenziali da parte della Giunta municipale, qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti li rendano opportuni;

c) la cauzione che il concessionario deve prestare a garanzia della esatta esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;

d) la programmazione semestrale dei lavori e l'obbligo di concluderli nei tempi previsti, con la previsione che gli stessi potranno essere prorogati al massimo una sola volta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990 n.142, sono stati richiesti, e formalmente acquisiti agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della Ragioneria;

Sentito altresì il parere del Segretario Generale Reggente;

Su proposta del Settore Lavori Pubblici e sentita la Commissione Affari Generali e Istituzionali;

## DELIBERA

- di approvare l'allegato "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che la Giunta Municipale provvederà, con proprio atto, all'individuazione degli Uffici competenti per l'istruttoria e l'adozione dei procedimenti di cui trattasi.

\_\_\_\_\_ F.to IL DIRETTORE LL. PP.

\_\_\_\_\_ (Ing. P. Bottino)

Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale

### ART. 1

#### (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.

2. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissione di regole procedurali.

### ART. 2

## (DISCIPLINA DI RIFERIMENTO)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare: del Capitolato Generale del Comune di Bologna; del Capitolato Speciale di appalto in uso presso il Settore di manutenzione strade del Comune; del Nuovo Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico approvato con deliberazione consiliare il 12 settembre 1994, Odg. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc.

## ART. 3

### (DOMANDE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. Le domande per le concessioni di occupazione di suolo pubblico relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, devono essere indirizzate al Comune di Bologna e corredate di tutti i disegni necessari in duplice copia (planimetrie in adatta scala; particolari dei manufatti; ecc.).

2. Nelle domande devono essere indicati:

a) la durata prevista dei lavori;

b) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato;

c) gli eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico o di linee di trasporto pubblico che si rendesse necessario assumere per consentire l'esecuzione dei lavori;

d) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;

e) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera d), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.

3. In caso di lavori di pronto intervento, il richiedente, avvertirà immediatamente dell'inizio dei lavori, per gli eventuali incombeni relativi all'assicurazione del traffico stradale, il Comando di Polizia municipale, nonché il Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio della concessione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "di urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma, trasmissione telematica. Il richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre le

regolari domande corredate dalla documentazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla comunicazione.

#### ART. 4

##### (ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dal d.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazione e dal Regolamento di occupazione di suolo pubblico del 12 settembre 1994 con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

2. Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

3. Qualora l'amministrazione comunale provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui all'articolo 47, comma 1 del d.lgs 15 novembre 1993, n. 507, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, fissato nella misura del 50 per cento delle spese medesime, salvo diverse pattuizioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. L'amministrazione comunale ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, nelle quali installare componenti appartenenti a servizi a rete diversi, la spesa relativa è a carico degli utenti.

5. Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese relative a controlli e collaudi effettuati in relazione agli interventi disciplinati dal presente regolamento nella misura definita con atto della Giunta.

#### ART. 5

##### (CONFERENZE DEI SERVIZI)

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, entro il primo mese di ciascun semestre (solare), il direttore del settore preposto al rilascio della concessione

indice una conferenza dei servizi invitando le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessati al rilascio delle concessioni.

2. Gli interventi comportanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici o interruzione nell'erogazione di altri servizi pubblici sono subordinati, in assenza degli accordi previsti all'articolo 3, comma 2, lettera e) del presente regolamento, alla indizione di apposita conferenza dei servizi da parte del Direttore del Settore competente al rilascio della concessione.

4. Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti privati interessati che possono recepire le statuizioni della conferenza dei servizi con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

#### ART. 6

##### (CONVENZIONI E ACCORDI)

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Direttore del Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio della concessione può stipulare, previa sottoposizione alla Giunta delle clausole essenziali, convenzioni e accordi con i concessionari.

2. Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

#### ART. 7

##### (ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche ovvero secondo quanto stabilito dagli accordi e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.

2. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere

impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 11 del presente regolamento e nell'atto di concessione.

3. Qualora i lavori di ripristino sono a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

#### ART. 8

##### (DANNI)

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile ed in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati e provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al concessionario previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.

4. Per una maggiore garanzia verso l'Amministrazione e verso terzi, il concessionario dovrà produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa.

#### ART. 9

##### (TERMINE LAVORI)

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentito il richiedente ed in relazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 2 del presente regolamento.

2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.

3. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

4. Il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta.

5. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della concessione, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura fissata con atto della Giunta in ragione della durata del ritardo, dell'entità dei lavori e dell'area interessata.

#### ART. 10

##### (OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al richiedente per la durata di anni uno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, e constatata dall'Ufficio medesimo mediante sopralluogo dai tecnici delle due parti.

2. Durante l'anno di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Allo scadere dell'anno di manutenzione l'utente dovrà richiedere la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti, al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali, visita che dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta. Qualora la dichiarazione non potesse essere rilasciata per constatato non raggiunto costipamento dei cavi coperti o per non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

3. Nella comunicazione di ultimazione lavori inviata al Comune, il richiedente dovrà anche indicare la superficie complessiva realmente occupata con il cantiere (in metri quadrati), e ciò ai fini della determinazione della tassa di occupazione temporanea per la durata effettiva della occupazione del suolo pubblico.

#### ART. 11

##### (PRESCRIZIONI TECNICHE)

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate con provvedimento della Giunta.

2. Nei casi particolari in cui si rendesse necessario operare in difformità a quanto previsto dalle presenti norme, le modalità di esecuzione, sia in aumento che in diminuzione, saranno stabilite, ed autorizzate caso per caso, dall'Amministrazione comunale con adeguate motivazioni circa le ragioni di pubblico interesse giustificanti la deroga.

#### ART. 12

## (CAUZIONE)

1. A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, in misura pari al 90% della spesa prevista per l'apertura e la chiusura degli scavi effettuati su suolo pubblico.
2. Su richiesta del richiedente, lo svincolo della fidejussione sarà disposto fino alla concorrenza del 30% del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori; il restante 70% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo di tale ultima quota sarà effettuato entro e non oltre mesi tre dalla data del collaudo.
3. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

## ART. 13

### (ABROGAZIONI DI NORME)

1. Le norme del presente regolamento abrogano il regolamento "Disposizioni generali per la posa di condutture aeree e sotteranee nelle strade comunali, consorziali e private, comunque soggette a servitù di uso pubblico ed al pagamento delle tasse comunali" approvato dal Consiglio comunale il 10 aprile 1956 Odg. 319 P.G.N. 23664/56, nonché la deliberazione consiliare Odg 175 del 9 marzo 1977 avente ad oggetto "Oneri per lo spostamento di linee elettriche e con sostegni dai terreni interessati dalla realizzazione di programmi di pubblica utilità nell'ambito del Comune". Alle stesse norme devono obbligatoriamente essere adeguate le convenzioni ed i protocolli in essere tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi oggetto di questo stesso regolamento.